

COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

Area IV Urbanistica

REGOLAMENTO DEL DECORO URBANO

**Emendato ed approvato
con Delibera consiliare n. 84 del 23/11/2023**

TITOLO I

PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità di regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Definizioni

TITOLO II

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 4 – Divieti

Art. 5 – Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico

Art. 6 – Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via

TITOLO III

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

Art. 7 – Scritte abusive

Art. 8 – Vetrine e serrande dei negozi

Art. 9 – Oggetti mobili

Art. 10 – Manutenzione degli edifici

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Sanzioni

Art. 12 – Messa in ripristino dello stato dei luoghi

Art. 13 – Vigilanza

Art. 14 – Collaborazione dei cittadini

Art. 15 – Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

Art. 16 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

TITOLO I

PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, ambientale monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico-culturali proprie della comunità locale.
2. Finalità del presente Regolamento è dunque quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al:
 - a) **patrimonio pubblico**, inteso come aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all' interno di aree verdi;
 - b) **patrimonio privato**, inteso come edifici, manufatti ed aree private.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:
 - a) decoro urbano un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'*habitat* cittadino;
 - b) arredo urbano insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico. Tale insieme si riferisce:
 - All'abitabilità dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, ecc.);
 - Alla viabilità e alla segnaletica (a titolo esemplificativo: semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori ecc.);
 - Ai sistemi di illuminazione pubblica (a titolo esemplificativo: lampioni, fari ecc.).

TITOLO II

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 4 – Divieti

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni di cui all'articolo precedente, appartenenti al patrimonio pubblico.
2. E' fatto divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico di cui all' art. 2 comma a) e su arredi urbani di cui all' art. 3, comma b), in particolare sugli alberi, su pali di pubblica illuminazione, su paline semaforiche, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche, su cabine telefoniche e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell' autorità comunale. E' fatto inoltre divieto di depositare o posizionare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario.
3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato inoltre:
 - a) gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;
 - b) modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere e, in particolare, le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature;
 - c) modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
 - d) utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
 - e) introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati;
 - f) effettuare il lavaggio mezzi di trasporto in genere, presso pubblica via o piazza;
 - g) effettuare riparazioni di mezzi di trasporto in genere, presso pubblica via o piazza, salvo casi di necessità ed eventi imprevedibili;
 - h) fare defluire presso pubblica via o piazza l'acqua derivante dalla pulizia dei balconi, terrazze e pertinenze in genere;

Art. 5 – Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico

1. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, che non necessitino di specifica autorizzazione, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.
2. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
3. I contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti consegnati ad ogni utenza devono essere collocati e conservati all' interno di aree private o di pertinenza. Fatta eccezione per le istanze ad utilizzare il suolo pubblico ed in regola con il pagamento del relativo canone di occupazione.
4. E' vietato inoltre l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori. La deposizione su area pubblica di rifiuti all' esterno dei contenitori, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati, è

sanzionabile quale abbandono dei Rifiuti Urbani. Sono ammesse deroghe per i pubblici esercizi sulla base di differenti accordi preventivi con l'Ente gestore.

5. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione.
6. I contenitori devono essere esposti su area pubblica soltanto in caso di raggiungimento della massima capienza, al fine di consentirne lo svuotamento da parte del Gestore del servizio.
7. I contenitori di norma devono essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta, al limite del confine di proprietà dell'utente, salvo casi specifici in cui i punti sono individuati e comunicati dal Gestore in considerazione di esigenze di igiene, sicurezza, ordine pubblico, rispetto dell'assetto architettonico e del Codice della Strada.
8. L'utente deve assicurarsi che il contenitore posizionato su area pubblica sia chiuso al momento dell'esposizione.
9. Non è consentita l'esposizione dei contenitori in giorni diversi e fuori dagli orari indicati dal Gestore per la raccolta. Ogni utente è tenuto a ritirare i propri contenitori e a ricollocarli all'interno dell'area privata.
10. La manutenzione ordinaria di contenitori per la raccolta domiciliare è a carico dell'utenza a cui sono stati assegnati secondo la regola del "*buon padre di famiglia*". I contenitori esposti su area pubblica, devono essere mantenuti in buone condizioni di decoro e pulizia.
11. Il lavaggio è da intendersi a carico degli utenti, fatta eccezione per i casi specificamente individuati dal Comune e dal Gestore.

Art. 6 – Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via

1. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali di cui al successivo comma 2 a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di massimo m. 5 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.
2. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi, su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 m dall'ingresso dell'attività, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti dal gestore dei rifiuti in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
3. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne al bisogno la pulizia e la vuotatura.

TITOLO III

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

Art. 7 – Scritte abusive

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato imbrattare ed effettuare segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato. Al responsabile di tale comportamento saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e sarà elevata la sanzione di cui all' art. 12.

Art. 8 - Vettrine e serrande di negozi

1. La lavatura e pulitura delle serrande e delle vettrine collocate all' esterno dei negozi e delle attività commerciali deve essere eseguita esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00.

Art. 9 – Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L' annaffiatura delle piante collocate all' esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. Nell' annaffiare i vasi posti sulle finestre o sui balconi, è vietato lasciare cadere acqua sul suolo pubblico o sull' altrui proprietà.

Art. 10 – Manutenzione degli edifici

1. I proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne, ecc.).
2. I proprietari devono altresì vigilare sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma.
3. Nel caso di mancato adempimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, da parte dei proprietari, il Comune provvederà ad intimare agli stessi l'adempimento entro un termine ritenuto congruo. In caso di mancato adempimento, il Comune procederà, previa intimazione, a redigere apposita perizia per l'intervento e la notificherà unitamente ad una nota spese al proprietario. Tale intervento sarà realizzato d' ufficio imputando le spese al proprietario dell' immobile.
4. I proprietari e i locatari di edifici privati devono altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, alle aree di cortile, giardini e orti, che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengono un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l' accumulo di materiali che possano creare l' insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l' emanazione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno, provvisoriamente o in attesa dello smaltimento.
5. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le aree ed i terreni privati, recintati e non, che prospettano su vie e aree pubbliche.

6. Rimuovere i teli verdi nei sottobalconi e divieto assoluto di coprire eventuali pericoli per la pubblica incolumità

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni, riportate in allegato 1, con le modalità e le forme previste dalla L. 689/1981 ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
2. Resta ferma la competenza della Giunta Comunale di stabilire un diverso importo del pagamento a misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 e s.m.i., per le violazioni al presente regolamento. In mancanza di tale deliberazione si applica quanto previsto dal comma 1.

Articolo violato	Comportamento vietato	Sanzione	Pagamento in misura ridotta
Regolamento del Decoro, art. 4 comma 1	Danneggiare, deturpare o comunque ledere con scritte, affissioni, disegni i beni pubblici	Art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125 Da € 25 a € 500	€ 300 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i
Regolamento del Decoro, art. 4, comma 2	Affiggere manifesti al di fuori degli spazi autorizzati	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
Regolamento del decoro, art. 4, comma 2	Depositare o mettere sui veicoli in sosta materiale pubblicitario	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro, art. 4 comma 3	<p>Let. a): gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche</p> <p>Let. b): modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere, ed in particolare le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature</p> <p>Let. c): modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici dalla loro collocazione</p> <p>Let. d): utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione</p>	D. Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 300

	<p>Lett. f): effettuare il lavaggio mezzi di trasporto in genere, presso pubblica via o piazza;</p> <p>Lett. g): effettuare riparazioni di mezzi di trasporto in genere, presso pubblica via o piazza, salvo casi di necessità ed eventi imprevedibili;</p> <p>Lett. h): fare defluire presso pubblica via o piazza l'acqua derivante dalla pulizia dei balconi, terrazze e pertinenze in genere;</p>		
<p>Regolamento del Decoro, art. 5</p> <p>comma 1</p> <p>comma 2</p> <p>comma 3</p> <p>comma 4</p>	<p>Mancata manutenzione e pulizia di piccoli manufatti a scopo ornamentale posti su suolo pubblico a scopo ornamentale, nonché la pulizia dell'area circostante</p> <p>Mancata rimozione di piccoli manufatti a scopo ornamentali posti sul suolo pubblico durante attività stagionali</p> <p>Mancato mantenimento contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti all'interno delle aree private o di pertinenza</p> <p>Utilizzo di contenitori diversi da quelli previsti dal Gestore del Servizio</p>	<p>D. Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500</p>	<p>€ 150</p>
<p>Regolamento del Decoro, art. 5</p> <p>comma 5</p> <p>comma 6</p>	<p>Abbandono rifiuti al di fuori dei contenitori; deposizione su area pubblica di rifiuti all'esterno dei contenitori</p> <p>Mancata cura nel trasporto e nella conservazione dei rifiuti</p>	<p>D. Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500</p>	<p>€ 150</p>

comma 7	Esposizione in caso di mancato raggiungimento della massima capienza del contenitore		
comma 8	Mancata esposizione contenitori al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta al limite del confine di proprietà dell'utente, salvo casi specifici in cui i punti sono individuati e comunicati dal Gestore in considerazione di esigenze di igiene, sicurezza, ordine pubblico, rispetto dell'assetto architettonico e del Codice della Strada		
comma 9	Mancata chiusura del contenitore al momento dell'esposizione		
comma 10	Esposizione del contenitore in giorni diversi e fuori dagli orari indicati dal Gestore		
comma 11	Mancata manutenzione ordinaria dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti		
comma 12	Mancato lavaggio dei contenitori		

Regolamento del Decoro, art. 6 comma 1 comma 2	Mancata pulizia di marciapiedi dei locali prospettanti sulla pubblica via Mancata rimozione giornaliera – da parte dei titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali - di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nell' arco di una distanza del raggio di massimo 5 m da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti in modo che, entro un'ora dall' orario di chiusura dell' esercizio, l' area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.	Legge n. 689/1981	€ 1.000
Regolamento del Decoro, art. 6 comma 3	Posizionare nell' area di pertinenza dei locali di cui sopra, almeno un posacenere ad uso pubblico	D. Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro, art. 7 comma 1	Imbrattamento e segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato	Art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125 Da € 25 a € 500	€ 300 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i
Regolamento del Decoro, art. 8	Lavatura e pulitura delle serrande e delle vetrine collocate all' esterno dei negozi o dei fabbricati fuori dalla fascia oraria 6.00 – 9.00	D. Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro, art. 9	Collocare sui davanzali, sui	D. Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	

comma 1	balconi o su qualunque altro sporto di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio oggetti mobili non adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta		€ 100
comma 2	Annaffiare delle piante collocate all' esterno delle abitazioni creando disturbo o pericolo al pubblico transito		€ 50
comma 3	Nell' annaffiare i vasi posti sulle finestre o sui balconi è vietato lasciare cadere acqua sul suolo pubblico o sull' altrui proprietà		€ 50

Regolamento del Decoro, art. 10 comma 1	Mancato mantenimento in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne, ecc.).	D. Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 300
comma 2	Mancata vigilanza sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma.		
comma 4	Mancata pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini e orti, che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengono un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l'emanazione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno, provvisoriamente o in attesa dello smaltimento.		
comma 5	La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 11 si applica anche per le aree ed i terreni privati, recintati e non.		
comma 6	Rimuovere i teli verdi nei sottobalconi e divieto assoluto di coprire eventuali pericoli per la pubblica incolumità		

Art. 12 – Messa in ripristino dello stato dei luoghi

1. Per gli interventi di ripristino di modesta entità, corrispondenti ad una spesa lorda complessiva massima non superiore a euro 200,00, la Giunta Comunale potrà valutarne l'esecuzione ad opera e spese dell'Amministrazione comunale, fatta salva l'individuazione del responsabile dell'illecito.
2. In caso di violazioni al decoro urbano riguardanti beni ed Enti pubblici diversi dal Comune, la Giunta comunale, previa intesa con l'Ente interessato, potrà valutare forme di compartecipazione e/o contribuzione nell'ambito della valorizzazione e tutela del patrimonio cittadino.
3. Analoga procedura è osservata per violazioni al decoro urbano riguardanti beni di altri Enti e soggetti, con riferimento ai principi, finalità e ambito di applicazione del presente Regolamento.
4. I casi di cui ai precedenti commi 1. e 2. Possono essere demandati dalla Giunta Comunale con apposito atto ai Settori di competenza.

Art. 13 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, ciascuno per le proprie competenze, il corpo di Polizia Municipale del Comune di Capaci, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni riconosciute ed i soggetti, anche esterni, appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14 – Collaborazione dei cittadini

1. La collaborazione per la tutela e la valorizzazione del decoro da parte dei cittadini (anche se costituiti in associazioni, enti, organismi, istituzioni o imprese private) potrà consistere anche in forme di "adozione" da parte degli stessi di aree verdi o di aree della città, in proposte di sponsorizzazione, accordi ed intese che abbiano come ragione e motivazione i valori e finalità oggetto della presente disciplina. A tal fine i soggetti interessati potranno formulare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale. Le richieste di "adozione", ove accettate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere regolate da apposita convenzione.

Art. 15 – Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

1. Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri strumenti regolamentari, Piani e/o ordinanze comunali (Regolamento di igiene pubblica, Regolamento di polizia urbana, Regolamento del verde pubblico e privato, Piano generale degli impianti pubblicitari, Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, ordinanza n...), si rimane alle specifiche disposizioni in essi contenute.

Art. 16 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure ed ordinanze attuative per l'individuazione delle diverse fattispecie nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti.